# Norme & Tributi

#### Fondi esteri

Plusvalenze esenti per cessioni di Oicr immobiliari italiani -p.30

#### Cassazione

Cospito, va trattenuta la posta anonima per il detenuto al 41-bis



UN INDIZIO DI PERICOLOSITÀ made: evisorica la mancata consegna, il giudice deve tuttavia poi verificare in concreto il contenuto,

■ Fisco



# Investimenti ecosostenibili al setaccio dei criteri europei

#### **Ambiente**

Da gennaio operative le regole per migliorare le prestazioni delle imprese

Il raggiungimento degli obiettivi semplificherà l'accesso al credito

#### Paola Ficco

Dal 1º gennaio scattano i nuovi criteri di vaglio tecnico grazie a quali si individuano le condizio-ni che consentono di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi di consi-derare "sostenibile" un'attività economica in base alle regole sulla tassonomia (Regolamento Ue 2020/852). Da quella data di-venta, infatti, operativa la relativa attuazione operata dal Rego-

lamento delegato 2023/2486. Si ricorda che il Regolamento 2020/852/Ue haistituito il primo quadro regolatorio che favorisce gli investimenti ecosostenibili af-finché le attività economiche e gli investimenti siano valutati dal punto di vista dell'ecosostenibilità. A tal fine, ha affidato alla Comtà. A tal fine, ha affidato alla Com-missione europea II compito di adottare i successivi regolamenti delegati sui criteri di vaglio tecni-co per determinare se una deter-minata attività contribuisca in modo sostanziale agli obiettivi di sosteniibilità della Ue. Le attività sono indicate dall'altro Regola-mento delegata 2021/12021. mento delegato 2021/2139. Invece, i criteri di cui al nuovo

Regolamento 2023/2486 sono utilissimi per le imprese perché le aiuta a migliorare le proprie prestazioni per potersi considerare sostenibili e, come tali, avere anche un migliore accesso al cre-dito. La finanza sostenibile ri-sponde alla sfida lanciata dagli effetti dei cambiamenti climatici e dei gravi rischi che ne derivano per l'economia e il sistema finanziario. La crescente consapevo lezza ha intensificato l'interesse lezza ha intensificato l'interesse per i temi ambientali, i quali, in-sieme ai profili sociali e di ge-stione (Esg-environmental, so-cial and governance) di imprese e istituzioni, possono influire sullo sviluppo sostenibile del-l'economia e sulla stabilità del sistema finanziario

Gli allegati al Regolamento 2023/2486 indicano i criteri diva-glio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare la sostenibilità di un'impresa in ordine ai seguenti obiettivi am bientali: uso sostenibile e prote bientali: uso sostenibile e prote-zione delle acque e delle risorse marine (allegato I); transizione verso un'economia circolare (alle-gato II); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (allegato III); protezione e ripristino della bio-diversità e degli e costemi (alle-diversità e degli e costemi (allediversità e degli ecosistemi (alle gato IV). Il criterio trasversale che sottende a tutti i settori è quello di cui all'articolo 17 del Regolamento 2020/852: la mancanza di danno significativo a nessun altro obiet-tivo ambientale (noto con l'acronimo Dnsh - Do no significant harm) che, tra l'altro, rappresenta il non valicabile canone per acce-

linon valicabile canone per acce-dere ai fondi del Pnrr. Ad esempio, i criteri di vaglio tecnico per considerare che un'at-tività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare e che, quindi, è sostenibile, sono suddivisi in 5 capitoli: attività manifatturiere (fabbricazione di imballaggi in plastica e di Aee -Apparecchiature elettriche ed elettroniche); fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione (tra cui

il recupero di fosforo dalle acque reflue e il recupero dei rifiuti or-ganici mediante digestione anae-robica o compostaggio); edilizia e attività immobiliari (tra cui la costruzione di nuovi edifici, la manutenzione di strade e l'uso del nutenzione di strade e l'uso del calcestruzzo nell'ingegneria civi-le); informazione e comunicazio-ne (fornitura di soluzioni di tec-nologie dell'informazione di tec-nologie operative basate sui datij; servizi (come la preparazione per il riutilizzo di prodotti e compo-nenti di prodotti a fine vita; la vendita di beni di seconda mai o la vendita di parti di ricambio).

TELEFISCO 2024: DAMERCOLEDÍ 27

offre un'altra opportunità: quella di dire la propria su alcuni temi caldi del momento. Da mercoledi 27,

pagina Linkedin del Sole 24 Ore, si potrà dare il proprio parere sull'efficaci a delle misure premiali per chi aderisco al concordato occessorito.

poi ritornerà negli

### delle attività svolte APPUNTAMENTO IL 1º FEBBRAIO

Criteri tecnici

in cinque capitoli sulla base

#### Dichiarazioni, riforma fiscale, bilanci: tutti i chiarimenti a Telefisco

Iva e bilanci. Telefisco 2024 Ivae bilanci. Telefisco 2024 fornirà chiarimenti su tutte le novità dell'anno prossimo. La trentatreesima edizione del-l'evento gratuito del Sole 24 Ore-L'Esperto Risponde, che si svolgerà il 1º febbraio dalle 9 alle 18,30, sarà l'occasione per analizzare sione per analizzare gli aspetti più rilevanti delle novità 2024. L'appuntamento potrà essere seguito attraver-so due formule: la versione gratuita di Telefisco Base e la

aggiuntee. L'evento si svolgerà in strea-ming con la possibilità di parte-cipare a distanza oppure re-candosi nelle sedi che potran-no essere attivate sul territorio da Ordini, associazioni o ban-

#### CORTE DI GIUSTIZIA UE

#### Procura Ue, il controllo delle misure in altri Stati va limitato all'esecuzione

Dalla Corte di giustizia Ue prima sentenza (causa C-Daina corte di giustizza de printa sentenza (casa de-281/23) sull'interpretazione del regolamento Ue 2017/1939 sull'istituzione della Procura europea antifrode (Eppo). Il primo giudice di rinvio in questa materia è stata la Corte d'appello di Vienna che ha chiesto alla Corte Ue di interpretare gli articoli 31 e 32 cmesso alta. Core to eli mierpretare gii articoli 3 le 3 del regolamento disciplinanti, da una lato, le misure investigative disposte da un procuratore europeo delegato (Pod) di uno Stato membro (Sm) titolare dell'Indagine penale ma che devono essere eseguite in un altro Sm da una altro Pod eincaricato di prestare assistenza», nonché, dall'altro, il controllo del Gip dell'uno e dell'altro Stato membro sutali issese misure investitentive. su tali stesse misure investigative. La questione ha tratto origine da un'indagine

La questione ha tratto origine da un indagini condotta du n Ped di Monaco di Baviera sulle importazioni di biodiesel in Germania e Austria L'importatrice avvebbe eluso il pagamento dei doganali. Il Ped tedesco ha quindi ordinato una perquisizzione, con sequestro di documenti, nei locali della società austriaca destinataria del biodiesel e del suo amministratore.

Tale ordine era stato convalidato dal Gip di Monaco Tale ordine era stato convalidato dal Gip di Mossa sulla base degli indizi di reato presentati dal Ped «incaricato del caso». Il Ped austriaco «incaricato di prestare assistenza» ha poi disposto la perquisizione del locali della società e del suo amministratore e ne ha chiesto la convalida al Gip, che l'ha accordata. Gli imputati hanno contestato la convalida alla Cortee Arapollo di Visione a sostenendo la alla Corte d'appello di Vienna sostenendo la mancanza di sufficienti indizi e dei requisiti di

mancanza di sunicienti indizza e dei requissi di propozzionalità e di necessità delle misure.

La Corte d'appello austriaca ha posto alla Corte Ue il seguente questio: qualora la legislazione dello Stato del Ped «incaricato di prestare assistenza» imponga l'autorizzazione del giudice per una misura investigativa richiesta dal Ped di un altro Stato membro titolare dell'indagine penale, tale giudice è tenuto a esaminare tutti i requisiti giudice étenuto a esaminare tutti i requisiti sostarizali inerenti alla misura investigativa quali gli indizi di reato, il grado di responsabilità degli imputati e la proporzionalità e necessità della misura investigativa? Problema tanto più compless come nella causa in questione in cull'ammissibilità dell'ordine di perquisizione a veva già formationo ggetto di un controllo giurisdizionale nello Sm del Ded titulogia dell'arbitanti del produsizione del modifica del produsizione del modifica del produsizione del

oggetto at an controllo gransatzione in tean sin del Ped titolare dell'indagline. La risposta della Corre Ue'è stata chiarissima: il controllo del giudice dello Stato membro in cui la misura dev'essere eseguila dev'essere strettamente limitato alle modaliha dev'essere strettamente limitato alle modaliha devecuzione della misura stessa, a eschesione di qualasiasi riesame del presuporis sostanziali che nello Sm del Ped titolare dell'indagine avevano giustificato l'adozione della misura ela sua convalida da parte del Gip di quello stesso Stato. Per convaina da parte de Cajo di queilo stesso Stato. Per arrivare a questa conclusione i giudici europe i hanno ricordato che nell'ambito del mandato d'arresto europeo (decisione Ue 2002/58), dell'ordine europeo di indagine penale (direttiva 2002/41). Fautorità di esecuzione atti non può controllare il rispetto, da parte dell'insussibile di finato di observamente di di dell'autorità giudiziaria che ha emanato tali atti, dei deir automa guduzara che ria eminato dari ant, dei motivi di giustificazione degli stessi e questo, in applicazione del principio fondamentale della fiducia reciproca che ella base della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Ue. Ammettere che il Gip del Ped «incaricato di prestare assistenza» possa riesaminare la giustificazione sostanziale della misura investigativa avvebbe come risultato che la collaborazione fra Ped ammetene il als stesse Procura emimera sisturcibile. appartenenti alla stessa Procura europea risulterebbe «meno efficace» della collaborazione fra Pm di Stati «meno efficaco» della collaborazione rra Prindistati membri diversi, infatti per verificare i presupposti sostanziali della misura investigativa il Cip dello Sm di esscuzione dovrebbe farsi trasmettere e riesaminare l'intero fascicolo principele dell'indagine, che per di più nella quasi totalità del casi dovrebbe essere tradotto da una lingua all'altra dell'Ue, con buona pace della rendità dell'idente medicale. rapidità dell'indagine medesima.

La Corte di giustizia ha tuttavia subordinato questa La corre di gustriza ha tuttavia sutorimanto que chiara divisione di responsabilità fira Gip dei due (o più) Sm coinvolti in indagini transfrontaliere a una condizione: qualori ala misura investigativa compoi una «grave ingereriza» in un diritto fondamentale, legislazione dello Sm del Ped tirolare dell'indagine deve prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulla misura investigativa disposta dal Ped al fine di assicurame «la legalità e la necessità».

al fine di assicurame «la legalità e la necessità». La sentenza C-381/22, che ha accolto in pieno le tesi della Procura europea, della Commissione Ue dell'Avvocato generale, faciliterà sensibilmente le indagini sui reati lesivi degli interessi finanziari dell'Ue, fra i quali un'importanza crescente stanno assumendo, per quanto figuarala l'Italia, le appropriazioni indebite di fondi del Prar.

Enrico Traversa

versione a pagamento di Tele-fisco Plus, ricca di opportunità

che, Telefisco Base darà dirit. che. Telefisco base una con-to a seguire gratuitamente in diretta i lavori e a ricevere crediti formativi e, in più, con-sentirà di inviare questi al forum dell'Esperto risponde. Telefisco Plus, consentirà di disectore, oracia resistratione assistere, previa registrazione ai lavori in diretta, ma di seguire il convegno anche in differi-ta, ricevendo i crediti e gestenta, ricevendo i crediti e gesten-do al megio il proprio tempo. A questo si aggiungeranno due webinar di approfondimento, il 7 febbraio (tre ore e tre crediti) e il 14 febbraio (un'ora e un credito). In aggiunta, l'accesso gratuito a Nt. + Fisco dal 1° al 20 febbraio 2024. Eisco dal 1° al gratito a Nt + Fiscodal 1 at 29 febbraio 2024. Fino al 31 dicembre il prezzo resterà bioccato a 34,99 euro. Per info: telefi-sco.ilsole24ore.com

## L'intermediario iscrive la commissione

### Contabilità

Dall'Oic i chiarimenti sull'applicazione anticipata del principio 34

#### Franco Roscini Vitali

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) con il comunicato relativo alla riunione del consiglio di ammini-strazione del 18 dicembre ha annunciato che è stato approvato, senza ciato che e stato approvato, senza modifiche, il chiarimento già pubbli-cato in bozza relativo alla possibilità di applicare anticipatamente nei bi-lanci 2023i criteri, previsti dai para-grafi A.5 – A.7 dell'Oic 34, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto terzi.

propno o per conto terza.

L'Oic, dopo aver precisato che in linea generale non è prevista l'adozione anticipata al 2023 dell'Oic 34, tammenta che il problema della rilevazione dei ricavi da parte dei soggetti che
operano in qualità di intermediari è
stato affrontato nella newsletter del settembre 2017 nella quale sidava rilevanza al principio del trasferimento dei rischi e benefici presente nell'Oic

s per la rilevazione dei ricavi e nell'Oic 13 per la rilevazione delle rima-nenze di magazzino.

Nel caso oggetto del quesito, quandola società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (po-nendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né bilancio ne il ricavo della vendita ne il costo di acquisto della materia prima: iscrive, invece, le commis-sioni spettanti el ricavi derivanti da eventuali servizi prestati. La società deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se

agisse per conto di terzi equindi iscriagisse per consourierzequamians; appre-sentata dal ricavo derivante dalla venditadel bene al netto del costi so-stenuti per l'acquisto del bene stesso. La risposta, seppure sinetica, conferma del granparte delle regole contenute nell'Oic 34 non costitui-

scono una novità assoluta e che il

scono una novuta assotuta e tra in nuovo principio ha il pregio di riassu-mere e coordinare alcune regole si-nora contenute indiversi documenti. In sostanza, nei cast in cull'Oic 34 contiene disposizioni già regolamen-tate in altri principi queste possono essere applicate anche nei bilanci precedenti il 2021. precedential 2024.

Come rilevato dall'Assonime nella circolare 30/2023, le parti del princi

pio che specificano e circoscrivono la za applicativa di principi gene nti devo già applicabili, seppure in via facolta-tiva, perché il principio non fa che meglio specificare o definire istituti già presenti nell'ordinamento.

Perl'Associazione, considerazioni simili riguardano fattispecie che prisimili riguardano fattispecie che pri-ma non erano normate e che ora, con l'Oic 3<sub>d</sub>, trovano soluzioni tecniche bencodificate. Inquesti casi l'aggior-namento delle precedenti politiche contabili che anticipi l'entrata i nvi-gore del principio è corente con quanto disposto dall'Oic 29 sui cam-biamenti di roditiche contabili. biamenti di politiche contabili.

L'Oic informa che è stato avviato il processo di richiesta di parere alle au-torità, ai sensi dello Statuto, in vista del definitivo recepimento. È statopoi aggiomato l'interpreta-

tivo 11 del decreto legge 73/2022 (leg-ge 122/2022) relativo alla possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al valore d'iscrizio ne nell'ultimo bilancio approvato.

L'Organismo assume il ruolo di facilitatore per le imprese che hanno quesiti

prese che nella redazione del biimprese che netta redazione dei to-lancio non adottano i principi con-tabili internazionali di non svaluta-re i titoli iscritti nell'attivo circolan-te, fatta eccezione per le perdite di

Il decreto del Mef del 14 settem In decreto del Met del 1/4 settem-bre 2023 ha riproposto per il 2023 la norma in oggetto (relativa a ibi-lanci 2022), anche per l'agglorna-mento dell'Interpretativo n'è stato avviato il processo di richiesta di parere alle Autorità. Infine, l'Oic informa che ha deciso di svoltere il nuolo di "fecilitatore"

di svolgere il ruolo di "facilitatore" nei confronti delle società che intennei confronti delle società che inten-dono chiedere chiarimenti per l'ap-plicazione dei nuovi principi in ma-teria di sostenibilità, potranno rivol-gersi allo staff dell'Oic per inoltrare le istanze all'Efrag.

Infatti, l'Efrag ha avviato l'iniziativa «Q&A ESRS platform» per ractiva «QeA ESES pitatorin» per rat-cogliere le problematiche applicati-ve dagli operatori e fornire una ri-sposta. Si tratta, soprattutto nella fase di prima applicazione, di un compito che richiederà un notevolte impegno da parte delle social inte-ressate considerata la complessità della demonimenti richiesti a la rindegli adempimenti richiesti e le incertezze esistenti.